



# COMUNE DI ACQUI TERME

## PROVINCIA DI ALESSANDRIA

ORDINANZA N. 17 DEL 12/03/2020

### IL SINDACO

VISTO il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTI, in particolare, i DPCM 8 marzo 2020 e 9 marzo 2020 recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO, altresì, il DPCM del 11 marzo 2020 recante nuove ed aggiuntive misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19;

TENUTO CONTO che i provvedimenti citati, al fine di contenere l'eventuale diffusione del virus COVID-19, vietano, su tutto il territorio, lo svolgimento di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato nonché la chiusura di manifestazioni fieristiche;

CONSIDERATO che il mercato settimanale delle giornate del Martedì e Venerdì, costituisce un importante elemento attrattore di un numero rilevante di presenze, proprio in considerazione della caratteristica di socialità ed aggregazione che il mercato rappresenta;

RILEVATO che, dalla lettura dei DPCM dell'8 e 9 marzo in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da COVID-19 e dalla lettura del DPCM dell'11 marzo, si evince che per le attività che non sono sospese deve essere garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

OSSERVATO che, anche tenuto conto di quanto si legge nelle FAQ governative in merito ai DPCM dell'8 e 9 marzo in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da COVID-19, per poter assicurare l'adempimento delle misure di sicurezza, i mercati dovrebbero essere recintati e con accessi controllati;

RITENUTO che il rispetto di dette condizioni non sia configurabile nei mercati cittadini, perché la misura della recinzione e del controllo degli accessi richiederebbe un dispiegamento di forze non disponibili allo stato attuale, essendo tutte impegnate nel compimento delle attività di controllo del rispetto delle vigenti norme;

RITENUTO, pertanto, che per esigenze di pubblico interesse e di tutela della salute pubblica si renda necessario disporre la sospensione dei mercati cittadini a far data dal 12 marzo sino al 25 marzo p.v., salvo diverse ed ulteriori disposizioni;

VISTI

- l'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978;

- gli artt. 50 comma 5° e 54 comma 4° del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000;

**ORDINA**

**la sospensione di tutti i mercati cittadini a far data dal 12 marzo 2020 sino al 25 marzo 2020, salvo diverse ed ulteriori disposizioni**

**AVVERTE**

le violazioni della presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art 650 del Codice Penale.

**DEMANDA**

agli organi di Polizia il controllo per l'osservanza della presente ordinanza.

**DISPONE**

che la presente pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente;

**INFORMA**

· che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio nei termini e nei modi previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge - ovvero sessanta giorni - decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. Qualora sia proposta azione di condanna, anche in via autonoma, il ricorso è notificato altresì agli eventuali beneficiari dell'atto illegittimo, ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile;

· che in alternativa al ricorso al T.A.R., entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento può essere proposto ricorso al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Acqui Terme, 12 marzo 2020

IL SINDACO

Lorenzo Giuseppe Lucchini

